





STATUTO D' ASSOCIAZIONE

TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 (Costituzione)

1.1 - E' costituita una Associazione di volontariato denominata "FAND Associazione Italiana Diabetici Fano ODV" conformemente al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

1.2 – La denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

1.3 - Essa adotta quindi il logo "FAND FANO ODV" e così verrà denominata nel seguito di questo documento.

1.4 - Gli scopi della "FAND FANO ODV" sono finalizzati alle promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti e della riabilitazione Sociale dei diabetici attraverso la tutela e la difesa degli interessi morali, sanitari e Sociali delle persone affette da diabete mellito

1.5 - La "FAND Fano ODV" eroga attività e servizi gratuiti senza fini di lucro promossi per scopi esclusivi di solidarietà aperti verso terzi e non soltanto per i propri Soci o iscritti. Le prestazioni delle persone che sono impegnate nel volontariato "FAND Fano ODV" sono esclusivamente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

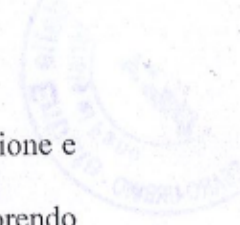
Articolo 2 (Natura e scopi)

2.1 La "FAND FANO ODV", che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo e sviluppando – direttamente o indirettamente – progetti per assicurare ogni forma di adeguata assistenza ai diabetici ed alle loro famiglie, favorendo l'attuarsi di iniziative che esprimano compiutamente la risposta ai bisogni primari della persona con diabete , per ridurre, attenuare o eliminare del tutto le condizioni di debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale in cui versano, nonché per favorire ogni iniziativa di ricerca nel campo del diabete e per sensibilizzare le Istituzioni sia regionali che nazionali e l'opinione pubblica sulle problematiche derivanti dalla patologia suddetta e da ogni altra forma connessa e conseguente (Art.5 comma 1 lettera a, c d del DLgs 117/2017 e s.m.i.) svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i.
- c) Attività socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6/6/2001 e s.m.i.
- d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

2.2 oltre a quanto indicato al precedente comma ed al comma 4 art 1, si propone di:

- a) riunire le persone e le famiglie colpite da diabete e suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ad essi ed alle loro famiglie laddove l'organizzazione assistenziale Sociale e sanitaria pubblica sia carente;
- b) promuovere ogni azione intesa a migliorare la qualità di vita del diabetico con interventi atti a garantire il più agevole accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e Sociali;
- c) tutelare gli interessi del diabetico nel settore scolastico, lavorativo, previdenziale assicurativo e automobilistico;
- d) instaurare rapporti continuativi con la scuola e promuovere iniziative di educazione sanitaria, per personale docente e studenti, per una corretta informazione sulla prevenzione e cura del diabete mellito e delle complicanze ad esso correlate;
- e) curare il problema dell'orientamento professionale, dell'inserimento Sociale e lavorativo del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e la possibilità della riabilitazione fisica, Sociale e lavorativa del diabetico colpito da complicanze invalidanti, nonché dell'assistenza giuridica degli invalidi;

- 
- f) promuovere la "FAND FANO ODV" come "centro permanente" per la prevenzione e per l'educazione sanitaria;
- g) attivarsi come "centro di incontro per iniziative di aggregazione Sociale" favorendo l'accesso agevolato ai giovani, anziani ed altri soggetti a rischio di emarginazione, con attività culturali per uno scambio di esperienze Socio - assistenziali;
- h) esercitare un'attività programmata di tutela sanitaria, assistenziale, diagnostico-terapeutica, giuridico, morale, Sociale;
- i) assistere i diabetici anziani non autosufficienti;
- j) assistere le famiglia dei diabetici con incontri informativi;
- k) assistere i diabetici ricoverati in ospedale con visite periodiche per la continuità dei rapporti con l'ambiente familiare;
- l) sensibilizzare l'opinione pubblica con tutti i mezzi a disposizione (pubblicazioni informative e divulgative sul diabete, conferenze, incontri, dibattiti radiofonici e televisivi, etc.), affinché l'organizzazione Sociale, nelle sue varie espressioni, possa costituire valido strumento per la promozione dello status Sociale e sanitario del diabetico;
- m) promuovere e collaborare alla organizzazione di corsi di aggiornamento del personale medico ed infermieristico ed in particolare favorire la progettazione e lo sviluppo dell'educazione sanitaria;
- n) promuovere con le Unità Sanitarie Locali operanti sul territorio delle Marche, campagne istituzionali o educazione sanitaria ed alimentare;
- o) promuovere presso gli enti predetti ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica in materia, per garantire al diabetico condizioni ottimali per la cura della patologia di base e delle complicanze ad essa correlate;
- p) stimolare l'applicazione delle leggi vigenti e future per il razionale e corretto trattamento sanitario e Sociale;
- q) favorire la partecipazione attiva ai progetti di volontariato Socio-sanitario ed assistenziale;
- r) prevedere la costituzione e la manutenzione di un data base relazionale, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, contenente informazioni utili al perseguimento degli scopi istituzionali della FAND, da rendere disponibili alle persone con diabete ed operatori sanitari, anche mediante collegamenti interattivi ed alle proprie associate
- 



2.3 Per la realizzazione degli scopi enunciati la "FAND FANO ODV" intende promuovere e curare qualsiasi altra iniziativa ed attività che sia ritenuta idonea per il perseguimento degli obiettivi enunciati.

2.4 L'associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di migliorare la qualità della vita e di promuovere il benessere psico-sociale dei soggetti affetti da diabete mellito, tutelando e difendendo i loro interessi morali, sanitari e sociali, nonché quelli dei loro famigliari.

2.5 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

2.6 L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

2.7 Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

Articolo 3 (sede e durata)

3.1 La "FAND FANO ODV" ha la sede legale in Via Bruno Venturini,6 61032 Fano (PU)

3.2 Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'associazione è la sede sociale. Tale sede potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

3.3 - La "FAND FANO ODV" è costituita a tempo indeterminato, e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati con la presenza di almeno un terzo degli iscritti in seconda convocazione.

TITOLO II - BINACIO E PATRIMONIO

Articolo 4 (Risorse economiche e patrimonio)

4.1 Il patrimonio della "FAND FANO ODV" è formato:

1. dalle quote associative annuali, il cui ammontare sarà stabilito con delibera del Consiglio, sentito il parere del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Tesoriere;
2. da beni mobili ed immobili che siano acquisiti in proprietà dalla "FAND FANO ODV",
3. da donazioni, eredità e lasciti di privati, da rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, regionali di Enti Pubblici e Privati, da proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative promosse e curate dalla "FAND FANO ODV" o da altri in suo favore,
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
5. da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
6. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in una apposita voce di bilancio;
7. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
8. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

4.2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4.3 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.4 i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. L'assemblea delibera sull' utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D.lgs 117/2017 e s.m.i.

4.5 i fondi possono essere depositati in c/c bancario e/o postale, stabilito dal Consiglio Direttivo, su tali conti possono compiere operazioni il Presidente, oppure il vice Presidente ed il Tesoriere con firme disgiunte. I fondi vengono utilizzati per il raggiungimento degli scopi statutari secondo le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 5 (Bilancio e scritture contabili)

5.1 Il bilancio di esercizio della "FAND FANO ODV" è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è redatto in conformità all'art 13 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i;

5.2 Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;

5.3 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

5.4 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.

Articolo 6 (Libri Sociali)

6.1 L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.

6.2 I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

6.3 Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

6.4 Contro il diniego di accesso è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci.

Articolo 7 (Scioglimento)

7.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

7.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

7.3 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

7.4 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

TITOLO III - SOCI

Articolo 8 (Soci - Volontari)

8.1 L'Associazione è costituita dai Soci regolarmente iscritti o da associazioni riconosciute e non riconosciute purché enti del Terzo Settore.

8.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

8.3 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).

8.4 Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8.5 L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i, fatto salvo quanto indicato all'art. 17 c.6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

8.6 L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 9 (Soci - ammissioni - recesso - esclusioni)

9.1 L'adesione all'Associazione "FAND FANO ODV" è aperta a tutti i cittadini Italiani e stranieri ovunque residenti senza alcuna distinzione nonché alle associazioni riconosciute e non riconosciute purché enti del Terzo Settore.

9.2 Si è ammessi a Soci su richiesta scritta degli interessati ed a seguito di deliberazione insindacabile del Consiglio della "FAND FANO ODV"; essi si debbono impegnare, nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente, personalmente e gratuitamente la loro opera e collaborazione per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

9.3 All'atto della richiesta si dovrà versare alla "FAND FANO ODV" il contributo annuale, la cui misura viene fissata dal Consiglio Direttivo.

9.4 Per il solo fatto di aver presentato domanda di ammissione si intende che ogni Socio abbia esplicitamente accettato il presente statuto.

9.5 il Consiglio può escludere dalla "FAND FANO ODV" il Socio che, a suo insindacabile giudizio, abbia un comportamento in contrasto con i fini, con l'etica ed il buon nome dell'Associazione, nonché quelli che partecipano, senza autorizzazione, alle attività di associazioni aventi fini uguali o simili. L'esclusione va deliberata con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

9.6 Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

9.7 La qualità di Socio si perde per dimissioni, per indegnità, per mancato pagamento della quota Sociale.

9.8 - Il Socio escluso ai sensi del comma 9.5 perde ogni diritto previsto dal presente statuto.

9.9 le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili

9.10 I Soci si impegnano al pagamento della quota sociale prevista entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

TITOLO IV – ORGANI DELLA "FAND FANO ODV"

Articolo 10 (organi della "FAND FANO ODV")

10.1 sono organi della "FAND FANO ODV":

- a - l'Assemblea degli associati;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Presidente ed il Vice Presidente;
- d - il Tesoriere;
- e - il Segretario;
- f - Organo di controllo (se nominato);
- g - il Collegio dei revisori (se nominato);
- h - il collegio dei probiviri (se nominato);
- i - Il comitato tecnico-scientifico (se nominato).

10.2 laddove non sia diversamente stabilito per legge, gli organi della "FAND FANO ODV" hanno una durata di quattro anni.

10.3 tutte le cariche Sociali sono gratuite

TITOLO V - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11 (costituzione)

11.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

11.2 L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del vice Presidente, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta dall'Assemblea medesima. L'assemblea elegge anche un Segretario che assiste il Presidente. Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

11.3 L'Assemblea delibera democraticamente in ordine a qualsiasi attività da svolgere in sede locale, nel rispetto dei limiti imposti dallo statuto e dagli appositi regolamenti che da essa saranno emanati.

11.4 La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante a adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni ed indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

Articolo 12 (diritto al voto)

12.1 Hanno diritto al voto tutti i Soci iscritti che risultino in regola con i versamenti della quota annuale alla data del 31/12 dell'anno antecedente la convocazione dell'Assemblea.

12.2 essi potranno esercitare un voto a testa, salvo il caso di delega, come al contenuto del punto 12.1

12.3 nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio, e in ogni caso sia coinvolta la loro responsabilità personale di un consigliere, questi non ha diritto di voto.

12.4 tutti i Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione

Articolo 13 (deleghe)

13.1 Gli aventi diritto di voto possono farsi rappresentare da altro iscritto della "FAND FANO ODV". Ogni Socio non potrà avere più di tre deleghe.

13.2 - le deleghe devono essere conferite per iscritto.

Articolo 14 (convocazione - ordine del giorno)

14.1 L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria da Presidente, ogni anno per l'approvazione del bilancio, e quando necessario per il rinnovo delle cariche.

14.2 -L'Assemblea può essere convocata in riunione straordinaria dal Presidente o da due terzi dei componenti del direttivo entro venti giorni dalla data in cui viene chiesta.

14.3 la convocazione avviene normalmente a mezzo lettera, con preavviso di 15 giorni solari, oppure qualunque altra forma di comunicazione, nonché avviso scritto sulla bacheca della sede ufficiale della "FAND FANO ODV".

14.4 l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno specifico, e l'indicazione del giorno, ora e luogo di svolgimento.

14.5 nell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria debbono essere iscritti almeno i seguenti argomenti:

- a) discussione ed eventuale approvazione dei bilanci,
- b) relazione morale del Presidente
- c) relazione economica finanziaria;

Articolo 15 (svolgimento dell'assemblea)

15.1 l'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, risultando presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

15.2 nel caso di seconda convocazione il Presidente dichiara "validamente costituita l'Assemblea" qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

15.4 L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

15.5 In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà, fra i presenti, una commissione di scrutatori composta da tre soci.

15.6 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

15.7 Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori, non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Articolo 16 (poteri dell'Assemblea ordinaria dei Soci)

16.1 l'Assemblea dei Soci:

- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;

- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'associazione;
- e. nomina e revoca l'organo di controllo;
- f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri se costituito;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- l. delibera sull'esclusione dei soci;
- m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n. delibera sui ricorsi in caso di riezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti;
- p. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
- q. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell' FAND FANO ODV;
- r. delibera e revoca adesioni e/o affiliazioni ad altre associazioni, su proposte del consiglio direttivo, purché siano regolarmente iscritte al registro del terzo settore, legalmente costituite che non perseguano finalità lucrative, operano nell'interesse generale, prevedono un sistema di "governance" democratica valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci.
- s. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto

Articolo 16 bis (poteri dell'Assemblea straordinaria dei Soci)

- a. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli art. 15.
- b. Per deliberare lo scioglimento dell'Assemblea e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza qualificata dei soci regolarmente iscritti.
- c. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza qualificata dei soci regolarmente iscritti.

TITOLO VI – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17 (il Presidente ed il Vice Presidente)

17.1 Il Presidente è il legale rappresentante della "FAND FANO ODV" con potere di vigilanza e di controllo su tutti gli organi dell'Associazione dei quali coordina le attività.

17.2 esso convoca e presiede il Consiglio

17.3 compie tutti gli atti implicanti impegno e responsabilità della "FAND FANO ODV".

17.4 è munito di ogni più ampia facoltà di agire sia per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, sia per l'ordinaria e straordinaria gestione della "FAND FANO ODV", di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e stipulare contratti e convenzioni.

17.5 il Presidente è tenuto a non consentire, senza preventiva autorizzazione del Consiglio, alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio.

17.6 Il Vice-Presidente, pure eletto dal Consiglio fra i suoi membri, sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, nel caso di assenza o impedimento di questi.

Articolo 18 (il Tesoriere)

18.1 riscuote le entrate a qualsiasi titolo

18.2 effettua i pagamenti per le spese previste dalle deliberazioni del C.D.

18.3 tiene il registro delle entrate e delle uscite

18.4 predispone per il bilancio preventivo e consuntivo sulla base delle indicazioni del C.D.

18.5 Il Tesoriere viene eletto dal C.D. fra i suoi membri su indicazione del Presidente

Articolo 19 (il Segretario)

19.1 Il Segretario viene eletto dal C.D. fra i suoi membri su indicazione del Presidente

19.2 redige i verbali delle riunioni del C.D. e dell'assemblea dei Soci

19.3 cura la conservazione del registro dei verbali

19.4 provvede all'organizzazione della sede dell'Associazione

19.5 disbriga le pratiche amministrative su indicazione del C.D.

19.6 il C.D. può affidargli altri incarichi e funzioni comprese quelle del tesoriere

19.7 dura in carica quanto il C.D. ed è rieleggibile

Articolo 20 (Il Comitato tecnico-scientifico se nominato)

20.1 il comitato tecnico scientifico garantisce un elevato livello scientifico e culturale delle relative attività svolte dall'Associazione

20.2 E' composto da un massimo di cinque membri, nominati dal C.D. e scelti per il loro prestigio ed elevate qualità tecniche e professionali

20.3 Il comitato scientifico è presieduto dal Presidente del C.S. la cui nomina è stabilita dai componenti del C.S. stesso e dal Presidente dell'Associazione.

20.4 Il C.S. sottopone al C.D. le proposte relative alla attività.

Articolo 21 (Consiglio Direttivo)

21.1 Il Consiglio è l'organo di governo dell'Associazione, opera in attuazione della volontà dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato..

21.2 I Consiglieri, in caso di assenza, possono dare delega esclusivamente ad un altro Consigliere, che comunque non può cumulare un numero di deleghe superiore a uno. L'atto della delega non sana la situazione di assenza del Consigliere delegante ai fini della norma di cui al comma 21.7.

21.3 Il Consiglio redige i bilanci e la relazione morale e finanziaria da presentare all'Assemblea dei Soci, e ratifica le decisioni assunte in via d'urgenza del Presidente.

21.4 Il Consiglio dura in carica per un periodo di quattro anni.

21.5 Il Consiglio è costituito dai membri eletti dall'Assemblea dei Soci, in numero non inferiore a cinque e non superiore a undici.

21.6 - in caso di dimissioni di uno o più Consiglieri la sostituzione avverrà possibilmente con la scelta fra i primi non eletti, Nell'ipotesi del venir meno della maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente o chi per lui dovrà convocare l'Assemblea dei Soci nel più breve tempo possibile.

21.7 Il Consigliere che risulta assente alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario e sarà sostituito come previsto al comma precedente.

21.8 Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, oppure su richiesta scritta e motivata da almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

21.9 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

21.10 Il Consiglio Direttivo deve essere costituito da un numero dispari.

21.11 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata

21.12 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

21.13 L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore

21.14 Se il Presidente o la maggioranza lo richiede, la votazione avverrà a scrutinio segreto. In ogni caso, le votazioni che comportano la scelta fra persone sarà a scrutinio segreto.

21.15 il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica l'intera legislatura e sono rieleggibili possibilmente per un massimo di due mandati.

21.16 Il consiglio direttivo elegge:

- il Presidente il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- i membri del Consiglio, secondo modalità deliberate dal Consiglio uscente,
- gli eventuali candidati agli incarichi, anche presso associazioni nazionali

Articolo 22 (Organo di controllo se nominato)

22.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 117/2017 e s.m.i, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

22.2 Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

22.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

22.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

22.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

Articolo 23 (Collegio dei Revisori dei Conti se nominato)

23.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 117/2017 e s.m.i, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio

23.2 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo

23.3 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

23.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quanto il C.D. e può essere rinominato fino a due volte consecutive

23.5 il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della "FAND FANO ODV".

23.6 - compila una relazione annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci a corredo dei bilanci e della relazione finanziaria.

23.3 Di ogni controllo di contabilità deve essere redatto verbale, che viene trasmesso, a cura della Segreteria, ai membri del Consiglio, i quali hanno diritto di chiedere ai Revisori dei Conti precisazioni in merito.

Articolo 24 (Collegio dei Probiviri se nominato)

24.1 Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Eserciterà le funzioni previste nel presente Statuto, solo se nominato dall'Assemblea dei soci.

Esso ha il compito di:

- a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- b) emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- c) dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti;

24.2 Le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale;

24.3 Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo;

24.4 I componenti del Collegio durano in carica quanto il C.D. e possono essere rieletti;

24.5 IL Collegio nomina al suo interno il Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Consiglio Direttivo;

24.6 Il Collegio dei probiviri si riunisce ogni qual volta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri;

24.7 Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente;

24.8 L'incarico del probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 25 (Il Comitato tecnico-scientifico se nominato)

25.1 - il comitato tecnico scientifico garantisce un elevato livello scientifico e culturale delle relative attività svolte dall'Associazione

25.2 - è composto da un massimo di cinque membri, nominati dal C.D. e scelti per il loro prestigio ed elevate qualità tecniche e professionali

25.3 - il comitato scientifico è presieduto dal Presidente del C.S. la cui nomina è stabilita dai componenti del C.S. stesso e dal Presidente dell'Associazione.

25.4 - Il C.S. sottopone al C.D. le proposte relative alla attività.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26 (criteri di eleggibilità)

26.1 sono eleggibili alle cariche associative tutti i Soci effettivi.

26.2 gli stessi, con l'accettazione dell'incarico, assumono l'obbligo di osservare incondizionatamente le norme statutarie, regolamentari ed i deliberati della FAND FANO ODV, impegnandosi ad agire per tutto il periodo in cui restano in carica nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Articolo 26 (Rinvio)

27.1 per tutte le situazioni che non sono state previste o regolamentate nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.ie relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia

